

Roma, 15 maggio 2009



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

*Alla Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli
Viaggianti e Parchi
Via di Villa Patrizi 10
00161 Roma*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0007175

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro accessorio nel settore del turismo.

L'Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla esatta portata della "occasionalità" del lavoro accessorio. L'istante segnala infatti *"situazioni in cui al termine occasionale si vuole dare un significato preclusivo rispetto a figure professionali quali, ad esempio, l'assistente bagnanti o la collaborazione nella ristorazione o somministrazione nel corso della stagione estiva"*.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

La disciplina in materia di lavoro accessorio è contenuta negli artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 secondo il quale, stanti le modifiche da ultimo introdotte in sede di conversione del D.L. n. 5/2009 da parte della L. n. 33/2009, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito, fra l'altro:

- *"di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici"*;

- *"di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati"*.

Inoltre è bene ricordare che, con il medesimo provvedimento, è stato previsto in via sperimentale per il 2009 l'utilizzo del lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, *"da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito"*, compatibilmente con quanto già stabilito dall'art. 19, comma 10, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009).

In linea generale però, per quanto concerne l'occasionalità delle prestazioni, è lo stesso Legislatore, all'art. 70, comma 2, a stabilire che *“le attività lavorative (...), anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare”*.

Ciò premesso si ritiene che la problematica sollevata da codesta Associazione possa trovare risposta già nel testo del D.Lgs. n. 276/2003 laddove è consentito anche ai giovani o ai pensionati ovvero ai *“percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito”*, secondo le specifiche limitazioni, lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio in qualsiasi settore, ivi compreso quello del turismo, in quanto tali prestazioni possano considerarsi occasionali nei termini appena chiariti dalla stesso Legislatore.

A ciò va tuttavia aggiunto che, nel caso specifico degli assistenti bagnanti e al di là della tipologia contrattuale utilizzata, non è possibile prescindere dalla necessaria abilitazione allo svolgimento di tale attività, così come del resto già evidenziato con risposta ad interpello prot. n. 2977 del 5 dicembre 2005 relativamente all'utilizzo, anche per tali figure, del contratto di apprendistato professionalizzante.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP